



COMUNE DI GARLASCO

Provincia di Pavia

Area Territorio

Ufficio Commercio ed

Attività produttive

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER I CIRCHI EQUESTRI E LE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE
LEGGE 18.03.1968, N. 337**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 29/11/2004

Art. 1 Campo di applicazione del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione degli spazi ed aree pubbliche idonee per l'installazione dei circhi equestri, degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento, ed è adottato in esecuzione a quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 337 del 18 marzo 1968. La disciplina del presente Regolamento può qualora ne ricorrano i casi, essere estesa anche in presenza di concessioni da accordarsi su aree patrimoniali.

Art. 2 Attività disciplinate

Sono considerate attività dello Spettacolo Viaggiante, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (inerenti all'art. 4 della L. 337) allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero i Parchi Divertimento.

Art. 3 Aree Comunali disponibili

Le aree Comunali individuate per la concessione di spazi alle attività di Spettacolo Viaggiante sono: P.zza della Repubblica (superficie mq. 2600 circa), P.zza Piccola (superficie mq. 1100 circa), area situata in frazione Bozzole (superficie mq. 3.900 circa).

Le aree di P.zza della Repubblica e P.zza Piccola sono disponibili solo per la concessione agli Spettacoli Viaggianti durante i giorni della Sagra Patronale, mentre l'area sita in frazione Bozzola potrà essere accordata durante tutto l'anno, sia ai Circhi che alle attrazioni ad esclusione del periodo in cui si svolge la tradizionale Sagra della Madonna delle Bozzole e nei 20 gg. antecedenti la stessa ai Circhi e nei 90 gg. antecedenti la stessa alle attrazioni.

Art. 4 Termine per la presentazione della domanda

Gli esercenti di Spettacoli Viaggianti dovranno inoltrare istanza in carta legale all'Amministrazione Comunale, rispettivamente entro il :

31 GENNAIO per la sagra della Madonna della Bozzola (Domenica e Lunedì di Pasqua);

30 GIUGNO per la sagra Patronale di Settembre (seconda Domenica di Settembre);

Almeno 20 giorni prima dell'installazione per le altre manifestazioni.

Le domande pervenute dopo tale date, saranno considerate tardive quindi archiviate, comunque l'Amministrazione riterrà valide le domande che risulteranno spedite (data del timbro postale) nei termini stabiliti.

L'assegnazione dei posteggi sarà comunicata agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazioni.

Art. 5 Requisiti e documenti per ottenere la concessione

- a) Nella domanda gli operatori dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: generalità complete, la residenza dell'operatore, il Codice Fiscale, l'indirizzo dove dovrà essere inviata la corrispondenza e il periodo richiesto;
- b) Dimensioni esatte dell'attrazione, l'ingombro e la posizione del vano cassa se non incorporata nell'attrazione, numero dei carichi e delle roulot di abitazione e la metratura;

- c) Della precisa denominazione dell'attrazione, (in special modo per tiri o rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende installare)
- d) Dovranno inoltre essere allegati, fotocopia della Licenza Comunale; Planimetria dell'attrazione che si intende installare (una tantum per i partecipanti abituali, salvo cambio di attrazione), con indicazione del lato aperto e la "schiena" dell'attrazione; Fotografia una tantum dell'attrazione, salvo cambio di attrazione. Per i nuovi aspiranti partecipanti al Parco, dovranno certificare tramite la Licenza Comunale o ex Nulla Osta Ministeriale da quant'anni è titolare dell'attrazione che intende installare e da quanti anni possiede la Licenza Comunale e ritenuto valido anche ex Nulla Osta Ministeriale. Qualora i dati forniti non corrispondono a verità, il richiedente sarà escluso dalla manifestazione.

Art. 6 Istruttoria della domanda

L'Amministrazione Comunale valuta le domande presentate seguendo i criteri del presente Regolamento, provvedendo con gli uffici competenti alla stesura della planimetria riportante i posti assegnati. Il rilascio della Licenza di Esercizio sarà di competenza dell'ufficio Commercio Comunale il quale provvederà alla convocazione della Commissione di Vigilanza per il sopralluogo di competenza.

Art. 7 Punteggio acquisito per ogni anno di partecipazione

Il punteggio maturato sarà determinato tenendo conto dell'archivio Comunale. È fatto salvo il punteggio acquisito agli atti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per ogni anno di partecipazione verranno attribuiti Punti 10.

Art. 8 Parchi tradizionali di Settembre e di Pasqua

Il punteggio acquisito per ogni attrazione di cui all'art. 7 determina la priorità in graduatoria per ogni specifico Parco e stabilisce la scelta nella dislocazione delle attrazioni nella planimetria del complesso, nel limite della funzionalità del Parco.

L'Ufficio preposto formerà una graduatoria nell'ambito di ciascuna tipologia specifica di attrazioni (Piccola, Media, Grande), al fine di avere un archivio storico delle attrazioni.

Art. 9 Nuovi inserimenti

Qualora per cause di rinunce, aspettativa ecc., si rendesse disponibile area nell'ambito del Parco, l'Amministrazione Comunale, provvederà all'inserimento della prima attrazione in graduatoria, tenendo conto dell'area disponibile e sommando il punteggio in base ai seguenti criteri:

- a) anzianità di domanda continuativa per la medesima attrazione;

Punti 1 per anno valutati in base agli atti d'ufficio e per un periodo massimo di 20 anni.

(Punti massimi attribuibili alla medesima attrazione Punti 20). L'interruzione per più di un anno della domanda per la medesima attrazione comporta l'azzeramento del punteggio acquisito.

- b) anzianità di attrazione :

Punti 1 per anno massimo valutabile anni 20. Per anzianità di attrazione, si intende il periodo di tempo che l'esercente possiede l'attrazione. (rilevabile da Licenza Comunale o ex Nulla Osta Ministeriale).

- c) anzianità di appartenenza alla categoria dello Spettacolo Viaggiante:

Punti 0,50 per anno massimo valutabile anni 20. (rilevabile da Licenza Comunale o ex Nulla Osta Ministeriale).

d) residenza in Provincia di Pavia :
Punti 0,50 per anno massimo valutabile anni 20.

N.B. Le lettere (A) (B) (C) (D) HANNO rilevanza esclusivamente per la formazione della graduatoria relativa ai nuovi inserimenti e sono cumulabili con l'anzianità di frequenza di cui all'art. 7 solo per la prima installazione.

A Parità di punteggio ha diritto di precedenza l'operatore che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco, in subordine (a parità di punteggio farà testo il numero inferiore dell'ex T.F. o da più anni in possesso di Licenza Comunale.

Sono considerate attività complementari ai parchi gli stands viaggianti per la vendita e somministrazione di alimenti, bevande zucchero filato, dolci e pop corn, comunque tutti quelli comunemente accettati nei parchi divertimenti. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

Per le attività complementari si terrà conto dell'anzianità di frequenza al parco in base all'art. 7 del presente regolamento , se invece trattasi di nuove richieste si valuterà assommando il punteggio della lettera (a) del presente articolo (anzianità di domanda) il punteggio ricavato dalla data di inizio attività al registro delle imprese PUNTI 1 per anno massimo 20 anni., ed eventuale punteggio della lettera (d) del presente articolo (Residenza in Provincia di Pavia).

Art.10 Organico del parco, da raggiungere all'autoeliminazione

Grandi attrazioni	1 per tipo specifico
Medie attrazioni per adulti	1 per tipo specifico
Medie attrazioni per bambini	1 per tipo specifico massimo 5 totali
Piccole attrazioni	2 massimo per tipo specifico

Art. 11 Attrazioni di Novità :

L'Area destinata alla Novità, sia nel parco di settembre che in quello della bozzola (Pasqua) sarà valutata anno per anno dall'ufficio preposto.

Potrà essere ammessa al parco una sola attrazione novità per ogni singola manifestazione.

Sono da considerarsi novità quelle attrazioni che :

- 1) non abbiano alcuna caratteristica peculiare in comune con le attrazioni facenti parte dell'organico del parco;
- 2) non costituiscano innovazioni o modifiche di attrazioni esistenti;
- 3) abbiano caratteristiche tali da risultare altamente spettacolari e di forte richiamo al parco.

Quindi non saranno prese in considerazione come attrazione novità, tiri di qualunque tipo, rotonde di qualunque tipo e formato, attrazioni per bambini, sale giochi ecc..

Art. 12 Criteri per l'ammissione della " Novità e Ripescaggio"

L'ammissione al parco dell'attrazione novità , non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità ne punteggio.

La graduatoria annuale per l'inserimento della novità sarà formata dall'ufficio competente secondo i seguenti criteri:

- A. Spettacolarità dell'attrazione;
- B. Per attrazioni dello stesso tipo o comunque ritenute equivalenti, si dovranno valutare i requisiti di cui all'art. 9;

Qualora, l'attrazione denominata novità non occupi interamente l'area ad essa riservata, la superficie rimanente, potrà essere assegnata ad altra attrazione di "Ripescaggio" sempre con

caratteristiche spettacolari. La tipologia specifica di attrazione ammessa al parco come Novità o Ripescaggio non potrà più parteciparvi per i tre anni successivi.
Le attrazioni definite “ novità e ripescaggio” non rientrano nell’organico del parco.

Art. 13 Concessioni a Società

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa Licenza Comunale, la conduzione diretta dell’attrazione dovrà essere effettuata dal Legale Rappresentante o da persona designata dai soci, che dimostrino di essere in possesso dei relativi requisiti professionali.

In caso di trasformazione da ditta individuale in società, e viceversa il subentrante acquisisce solo ed esclusivamente il punteggio del dante causa, maturato ai sensi di cui al sopraccitato art. 7. Nell’ipotesi di Società senza precedenti di partecipazione al parco, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dall’art. 9.

La sostituzione del Legale rappresentante non comporta variazioni di punteggio della Società.

Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Art. 14 Modifiche o sostituzione delle attrazioni

Tutte le sostituzioni delle attrazioni o modifiche delle stesse devono essere autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

La richiesta di sostituzione dell’attrazione dovrà essere presentata entro il 15 febbraio per il parco della Madonna della Bozzola, mentre per il parco di settembre entro il 15 luglio.

Compreso di Licenza Comunale aggiornata.

Dopo tale data non potrà essere consentito nessun tipo di cambiamento, salvo il disposto dell’art. 16.

Cambio di attrazione senza perdita di punteggio

In ogni caso le sostituzioni e le modifiche potranno essere consentite quando:

- A) La nuova attrazione appartenga alla categoria e tipologia della precedente e le misure di ingombro siano inferiori od uguali e consentito anche un massimo di tolleranza del 10% 20% 30% in eccesso come specificato nella seguente lettera “B”.
- B) La nuova attrazione presentata non entri in diretta concorrenza con altre già partecipanti ma sia di tipo e caratteristiche diverse da quelle già esistenti nel parco.
La misura d’ingombro della nuova attrazione non deve superare la superficie della precedente attrazione è consentita una tolleranza di metri quadrati pari al :
10% per le grandi attrazioni;
20% per le medie attrazioni;
30% per le piccole attrazioni.

La richiesta di ampliamento dell’area sarà respinta qualora comportasse l’esclusione di attrazioni già partecipanti con diritto acquisito o pregiudichi lo spazio riservato alle novità.

Cambio di attrazione con perdita di punteggio

In caso di sostituzione di attrazione le cui dimensioni siano superiori al massimo di tolleranza consentito del 10% 20% 30%, il punteggio maturato verrà ridotto di 30 punti.

In ogni caso le sostituzioni potranno essere consentite quando :

- A. La nuova attrazione appartenga allo stesso tipo della precedente;
- B. La nuova attrazione sia di tipo e caratteristiche diverse da quelle già partecipanti;

- C. Qualora l'organico del parco, permetta l'inserimento di altre attrazioni, l'ammissione di attrazioni uguali ad altre già partecipanti e con misure inferiori od uguali, comporterà la riduzione del punteggio di anzianità già conseguita di punti 40, se invece le misure di ingombro saranno superiori al massimo di tolleranza del 10%, 20%, 30%, il punteggio sarà ridotto di 60 punti.
- D. E' ammesso altresì il cambio fra attrazioni di categorie e tipologie diverse, purchè l'organico e l'area del parco lo consentono, ciò comporterà la riduzione del punteggio di anzianità di punti 50, se le misure di ingombro rimangono invariate o diminuiscono, mentre se la superficie supera quella dell'attrazione precedente, l'anzianità di frequenza sarà ridotta di 60 punti.
- E. La richiesta del cambio di attrazione potrà essere avanzata solo dopo aver maturato una anzianità di partecipazione di tre anni consecutivi con la medesima attrazione.
- F. L'ampliamento di superficie, riferito ad ogni singola attrazione, potrà essere concessa una volta ogni cinque anni, fatte salve le condizioni sopra esposte.

N.B. Un 'eventuale modifica della categoria di appartenenza dell'attrazione, effettuata in sede Ministeriale, non penalizzerà l'operatore anche se in contrasto con l'organico previsto.

Art. 15 Limite numerico delle concessioni attribuibili ad ogni operatore

Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per l'installazione di una sola grande attrazione, oppure di una media ed una piccola o tre piccole attrazioni, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Ad ogni titolare di grandi, medie e piccole attrazioni, a richiesta, previa domanda e Licenza Comunale, può essere concessa una sola piccolissima attrazione che non superi comunque mq. 2 di superficie (pugnometro, oroscopo, ecc.) tale installazione non dà diritto a nessun punteggio.

Art. 16 Obbligo della gestione diretta dell'attrazione

L'operatore potrà installare nel parco soltanto l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione, gestirla direttamente con l'eventuale collaborazione dei famigliari o tramite personale regolarmente assunto.

Ogni comportamento che abbia lo scopo di eludere questa disposizione sarà sanzionato con l'esclusione della partecipazione al parco per l'anno successivo.

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra, dello stesso tipo e misura di proprietà di terzi solo all'orquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 17 Assenza giustificata

Qualora un operatore abituale non intenda partecipare per un anno ad un parco divertimenti dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio competente con lettera raccomandata da inviare entro il 28 febbraio per il parco della Bozzola (Pasqua), ed entro il 30 luglio per il parco di Settembre (seconda domenica). In questo caso manterrà i diritti acquisiti. La mancata comunicazione determinerà la perdita di 10 punti e l'esclusione dal parco per l'anno successivo.

N.B. L'anno di astensione non determina l'acquisizione di alcun punteggio. In particolari casi quali, motivi di salute comprovati della produzione di apposito certificato medico, o sinistro accertato, oppure guasto non tempestivamente riparabile è ammessa presentazione scritta della rinuncia anche in deroga del 28 febbraio o del 30 luglio.

Quest'ultima rinuncia non è cumulabile con la precedente.

Per poter usufruire di un anno di astensione dal parco, bisogna aver maturato una anzianità di partecipazione consecutiva di 5 anni.

Art. 18 Trasmissibilità di punteggio

In caso di inabilità permanente, o di decesso del titolare dell'attrazione, ovvero cessazione parziale o totale dell'attività, sommando il punteggio acquisito in base all'art. 7 e 9, si toglierà solamente i punti di appartenenza alla categoria del vecchio titolare (ex Nulla Osta T.F.) o Licenza Comunale, (massimo 20 anni) e si aggiungerà una sola volta, il punteggio di categoria (ex Nulla Osta T.F.) o Licenza Comunale del nuovo titolare, (riferito ad una massimo di 20 anni).

In ogni caso il punteggio così ottenuto, non dovrà superare il punteggio massimo del cedente. L'anzianità di punteggio così ottenuta nella medesima manifestazione sarà riconosciuta in ordine prioritario ai seguenti soggetti :

- A. Al coniuge;
- B. Al figlio/a;
- C. Agli ascendenti;
- D. Ai discendenti, in mancanza di figli agli ascendenti;
- E. Ai collaterali entro il 3° grado;
- F. Agli affini di secondo grado.

Qualora a succedere siano più figli, gli stessi, con atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, dovranno individuare un unico successore alla titolarità dell'attrazione in questione. Se l'operatore rinunciatario o deceduto era titolare di più attrazioni, l'Amministrazione Comunale potrà a richiesta, riconoscere per ogni figlio i diritti acquisiti di una specifica attrazione appartenente al dante causa.

Nel caso di acquisto di attrazione l'anzianità di frequenza maturata dal precedente titolare, sarà riconosciuta al subentrante solo se quest'ultimo è in possesso della Licenza Comunale per l'attrazione in oggetto. L'acquirente subentrante non potrà comunque, per i tre anni successivi dalla data del subentro cambiare l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.

Nel caso di modifiche dell'assetto societario o di cessione di attività individuale, il punteggio di cui all'art. 7 verrà ridotto di 20 punti.

Il punteggio non sarà peraltro ridotto nel caso in cui, le modifiche dell'assetto societario riguardino soggetti di cui al 1° comma del presente articolo ai punti A-B-C-D-E-F.

Art. 19 Tutela della quiete pubblica e privata

Nel parco divertimenti l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche dovrà essere del tutto moderato e limitato alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune, che potrà all'uopo imporre determinate prescrizioni, la cui inosservanza, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali ed amministrative, comporterà l'allontanamento l'esclusione dal parco per l'anno successivo.

Art. 20 Sistemazione delle roulotte di abitazione

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione. Essi sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme in materia di igieni e tutte le altre disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Art. 21 T.O.S.A.P

Per l'occupazione del suolo comunale, si applicano le tariffe di legge in vigore al momento della concessione. Dell'avvenuto pagamento della T.O.S.A.P farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà fatta richiesta.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, escluderà l'operatore dall'assegnazione per almeno due anni.

Art. 22 Responsabilità civile

Il concessionario assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

Art. 23 Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, ai trasgressori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 3.05.1967 n. 317 e 24.12.1975 n. 706, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 24 Norme accessorie

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 337 del 18 marzo 1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 25 Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le graduatorie previste per i periodi antecedenti saranno realizzate effettuando la valutazione delle anzianità ai parchi e alle presentazioni delle domande sulla base delle risultanze d'ufficio e di archivio del Comune.